



Città di
Cologno Monzese

Area: SERVIZI AMBIENTALI E TRANSIZIONE ENERGETICA
Servizio: AMBIENTE

ORDINANZA SINDACALE N° 4 del 27/05/2026

Oggetto PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AESDES ALBOPICTUS).

Il Sindaco

Richiamata la circolare emessa da Regione Lombardia – ATS Città Metropolitana Milano, prot. n. 119135/26 del 25/05/2026, acclarata al protocollo dell'Ente con n. 37947 del 25/05/2026, con la quale vengono indicate le misure di lotta per il contenimento delle zanzare - Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori;

Premesso che il Comune di Cologno Monzese esegue periodicamente vari trattamenti di disinfestazione da zanzare sulle aree pubbliche di proprietà, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare appartenenti al genere della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e ad altre specie;

Accertato che per ottimizzare i risultati degli interventi nella lotta alle zanzare, svolti periodicamente dal Comune di Cologno Monzese sugli spazi pubblici, è altresì indispensabile che gli stessi siano integrati e affiancati anche con comportamenti virtuosi dei cittadini volti a ridurre ogni possibile ambiente di sviluppo dei focolai larvali nelle aree di proprietà privata;

Visto il documento "*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025*", sottoscritto in virtù dell'intesa tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da Arbovirosi trasmesse da zanzare, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti vettori, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, aree verdi o umide, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Ritenuto di dover stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo giugno 2026 – dicembre 2026, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma in relazione a possibili cambiamenti meteorologici in atto;

Ravvisata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da assumere;

Dato atto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza della zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di Polizia Locale

ORDINA

a) Ai soggetti gestori responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana evitando la raccolta d'acqua anche per limitati periodi temporali;
2. **procedere** ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappeole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

b) ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;

c) a tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la
-

- formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 3.-**chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

d) ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- 1.-**adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- 2.-**assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

e) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- 1.-**stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- 2.-**svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

f) ai responsabili dei cantieri, di:

- 1.-**evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- 2.-**sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- 3.-**provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

- l'inosservanza a quanto disposto con la presente ordinanza è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 73 del Regolamento di Polizia Locale vigente, con sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. 267/2000;
- La Polizia locale è incaricata dell'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto;

DISPONE

- che Copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 1. ATS Milano – Città Metropolitana, Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – SC Igiene e Sanità Pubblica, pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
 2. Legione Carabinieri – Tenenza di Cologno Monzese, pec: tmi26716@pec.carabinieri.it;
 3. Comando di Polizia Locale
 4. Uffici dell'Ente interessati ciascuno per la propria competenza (gestione cimiteri, gestione cantieri e conduzione orti);
 5. Gestori privati di servizi pubblici:
 - Milano Serravalle Milano Tangenziali S.P.A pec: serravalle@pec.serravalle.it
 - ATM S.P.A. – pec: info@pec.metropolitanamilanese.it
-

- Cap Holding SPA - pec: capholding@legalmail.it
- la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune nonché darne ampia divulgazione alla cittadinanza.

Il Sindaco
Stefano Zanelli / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente
